

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO**

ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Regionale n.12/2005 e smi

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 28 del 30.07.2024

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Montagna in Valtellina.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del DLgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. n.12/05;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere e supporto tecnico/scientifico riguardo opere o procedimenti di particolare rilevanza o significatività quali: interventi in variante urbanistica, piani attuativi, permessi convenzionati, opere pubbliche, ecc.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da 3 membri aventi qualificata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico-ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell'ambito disciplinare dell'architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui alla DGR n. XI/4348/21.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con atto della Giunta Comunale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente, il Vice-Presidente e indicata, se

disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al D.lgs 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune.

I Componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato con atto della Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

I componenti elettivi sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta oltre il primo incarico.

Il Responsabile del procedimento in materia ambientale o un suo sostituto designato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, prende parte alle riunioni della Commissione per il Paesaggio con funzioni di segretario senza diritto di voto.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Responsabile del Servizio competente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.

Il termine di cui al precedente può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 3 giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSE

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, che dovrà anche riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è

sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria preparata dalla struttura tecnica.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi.

E' facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

La Commissione ha facoltà di redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, che possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive decadono

dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 13 MODULISTICA

Le pratiche che necessitano di valutazione tecnico-amministrativa da parte della Commissione dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dallo Sportello Telematico del Comune di Montagna in Valtellina. La completezza di tale documentazione è condizione necessaria al fine dell'accettazione delle stesse.

La presentazione dell'impatto paesistico e/o paesaggistico deve essere inoltrata preventivamente alla relativa pratica edilizia.